

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE SAN FRANCESCO DI ASSISI
TITOLO I**

Denominazione Sede e Durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita dalla Provincia Serafica di S. Francesco O.F.M., (di seguito “Fondatore”), la Fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE SAN FRANCESCO DI ASSISI", ed a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “FONDAZIONE SAN FRANCESCO DI ASSISI ETS”.

2. La sede legale è stabilita in Assisi (PG); la modifica della sede legale nell’ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata con le modalità stabilite nella legge o nei regolamenti attuativi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente

3. L'acronimo ETS sarà utilizzato dalla Fondazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

Articolo 2 - Uffici e Sedi secondarie

1. Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, in funzione di supporto e promozione delle attività esercitate dalla Fondazione, nonché in funzione di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata, salvo le cause di estinzione regolate a norma del Titolo I Capo II, articolo 27 e segg. del Codice Civile o dal D.Lgs. 117/2017 o dalle altre leggi in materia.

**TITOLO II
Finalità e Funzioni**

Articolo 4 - Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro; ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della carità cristiana, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi.

2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali in conformità a quanto previsto nell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

1. La Fondazione realizza i propri scopi mediante l’esercizio delle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che vengono di seguito elencate:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 (sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modificazioni, interventi , servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 (persone diversamente abili). Interventi e servizi ai sensi della legge 22 giugno 2016 , n. 112 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare), e successive modificazioni (CTS art. 5 n.1 lett.a);

b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

Allegato "C"
al n.32336
di raccolta

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS art. 5, n.1 lett. d);

c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (CTS art. 5, n.1 lett. e);

d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni; (CTS Art. 5 n.1 lett. f);

e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (CTS art. 5 n.1, lett. h);

f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (CTS art. 5 n.1, lett. i);

g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (CTS art. 5 n.1, lett. k);

h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e disagio giovanile (CTS art. 5, n.1 lett.l);

i. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (CTS art. 5 n.1 lett. n);

j. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (CTS Art. 5 n.1 lett. p);

k. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (CTS art. 5 n.1, lett.q);

l. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (CTS art. 5 n.1, lett r);

m. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (CTS art. 5 n.1 lett. u);

n. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata, (CTS art. 5 n.1, lett. v);

o. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (CTS art. 5 n.1, lett. w).

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione svolge attività professionale di raccolta fondi così come prevista e descritta dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe; può

svolgere e promuovere manifestazioni di ogni genere, come scambi culturali nazionali ed internazionali, conferenze, corsi (anche a pagamento), incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre; curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli o cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica; erogare denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017; promuovere la cultura del dono e della donazione, operando per rimuoverne gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali, offrendo assistenza a coloro che intendono donare, vigilando sul buon esito delle donazioni, raccogliendo idonea rendicontazione sull'utilizzo delle risorse erogate; selezionare, in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio, ed ai criteri definiti con regolamenti, le iniziative ed i progetti riconducibili all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 che intende supportare e/o promuovere; promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni delle diverse categorie di persone svantaggiate e le potenzialità delle attività di interesse generale svolte nel territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici; promuovere servizi e iniziative di contrasto alla povertà educativa; promuovere iniziative solidaristiche a favore di minori e nuclei familiari in difficoltà.

4. In funzione del perseguimento delle sue finalità, la Fondazione può costituire o partecipare ad altre enti o società aventi finalità analoghe, connesse alla proprie o di propria diretta emanazione; accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali; compiere ogni atto giuridico a tal fine utile.

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali

1.. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al punto 5.1, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

2 . Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Volontari

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 D.Lgs 117/2017.

2. I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione. entro limiti massimi consentiti dall'Art. 17 del D.Lgs 117/2017.

4. I volontari della Fondazione saranno iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione provvederà ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III

Patrimonio ed entrate

Articolo 8 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a. dall'apporto iniziale del Fondatore, denominato, anche ai fini contabili, fondo di dotazione, di Euro 30.000,00 (trentamila,00) costituente il patrimonio minimo ai sensi dell'art.22 del D.lgs.117/2017; è fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio minimo nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;
 - b. da ulteriori apporti, anche in natura, effettuati dal Fondatore o da terzi, salvo quanto previsto ai commi seguenti.
3. Gli apporti effettuati dal Fondatore o da terzi potranno avere ad oggetto, oltre al denaro, beni mobili e beni immobili, beni immateriali o altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi.
4. Concorreranno ad accrescere il patrimonio della Fondazione gli avanzi di gestione di ciascun esercizio nonché eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, i beni provenienti da eventuali successioni, lasciti, donazioni e atti di liberalità i quali saranno amministrati secondo le disposizioni dei singoli benefattori se indicato nell'atto dispositivo, e in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio di inventario.
5. Il Fondatore o terzi (di seguito "il disponente") possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni per la realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del disponente.
6. È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione così come sancito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Fondazione è pertanto obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

Ordinamento Amministrativo e organi della Fondazione

Articolo 9 - Organi e Uffici della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. Il Consiglio di Amministrazione;
 - b. L'Organo di Controllo;
 - c. L'Organo di Revisione legale dei conti.
2. Sono uffici della Fondazione, se nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.
3. Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convoca-

zione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che: i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

4. Nell'avviso di convocazione si può stabilire che la riunione si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (con riserva di comunicare successivamente le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

5. Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art.2375 c.c.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, in maggioranza composto da frati, e tutti nominati dal Fondatore. .

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Qualora non sia stato nominato dal Fondatore contestualmente alla nomina del Presidente, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Vice Presidente.

3. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione cessato a norma del presente comma può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Salvo diversa disposizione di legge o regolamentare, i membri del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del Fondatore. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

Art. 11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione e vigila sul corretto funzionamento della Fondazione, al fine del perseguimento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori, imparzialità ed efficienza, perseguendo la conservazione del proprio patrimonio secondo principi di prudenza, di economicità e di programmazione annuale e pluriennale.

2. Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) stabilire annualmente le linee generali e strategiche dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività sopra indicati, nonché fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- b) deliberare sull'accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei legati;
- c) nominare, eventualmente, un Direttore, fissandone le attribuzioni;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale ;
- i) costituire comitati scientifici, nonché comitati consultivi e comitati d'onore, stabilendone la durata, nominandone i componenti e disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti; nominare "testimonials" o "ambasciatori" dell'attività o di singoli progetti;
- j) adottare eventuali regolamenti interni necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- k) deliberare le modifiche dello Statuto, da sottoporre preventivamente al Fondatore per l'approvazione;
- l) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- m) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione.
- m) - compie ogni altro atto attribuito alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

3. Il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento a favore dei propri membri, nonché dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso ai componenti degli organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, purché documentate

4. Il Consiglio, oltre che al Presidente, può delegare proprie attribuzioni specifiche ad uno o più Consiglieri Delegati e al Direttore, se nominato, determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Al Direttore, se nominato, può essere di volta in volta delegata l'esecuzione di singole delibere del Consiglio di Amministrazione, anche in alternativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in tal caso, la rappresentanza legale della Fondazione, per l'esecuzione della singola delibera, spetta anche al Direttore. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Art. 12 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, e deve inoltre essere convocato quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Esso si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Esso è convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con tre giorni di anticipo.

Esso si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di Controllo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la mag-

gioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione, sono riportati in apposito registro.

Art. 13 – Presidente e Vice Presidente Vicario. Rappresentanza della Fondazione.

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la legale rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti. La concessione di procura a terzi per il compimento di categorie di atti deve essere approvata preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina l'attività ed i lavori del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio di Amministrazione, provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite ai consiglieri sulle materie all'ordine del giorno, compie gli altri atti ed esercita le altre funzioni attribuite alla sua competenza dal presente statuto; da esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, salvo che non siano a ciò delegati consiglieri o il Direttore, se nominato.

5. In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti gestionali di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, a condizione che non siano di competenza di singoli amministratori delegati o del Direttore, se nominato.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni, ad eccezione di quella prevista nel precedente quinto comma, sono esercitate dal Vice Presidente, cui spetta la legale rappresentanza vicaria.

7. La rappresentanza della Fondazione può essere attribuita anche ai consiglieri delegati e al Direttore, nei limiti dell'attività loro delegata ai sensi dell'art.10.4 del presente statuto.

Articolo 14 - Organo di controllo

1. Il Fondatore nomina un organo di controllo monocratico o collegiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; I membri effettivi del collegio, se più di uno, eleggono tra loro il Presidente;

b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-

bile e sul suo concreto funzionamento;

c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'organo di controllo ha i doveri e i compiti stabiliti dall'art.30 del D.lgs.117/2017.

TITOLO V

Organo di Revisione Legale dei Conti - Esercizi bilanci-Rendiconti

Articolo 15 – Organo di Revisione Legale dei Conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato dal Fondatore nei casi e con le forme previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16- Bilancio Preventivo

1. Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno approva il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione economica e finanziaria.

2. Il progetto di bilancio di previsione è trasmessa, almeno 15 giorni prima della sua approvazione, al Fondatore, che potrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni.

3. Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso al Fondatore entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Articolo 17 - Bilancio consuntivo – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché, ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo.

3. Il progetto del bilancio di esercizio e del bilancio sociale sono trasmessi, almeno 15 giorni prima della loro approvazione, al Fondatore, che potrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni.

4. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale approvati dal Consiglio di Amministrazione sono trasmessi al Fondatore entro 30 giorni dalla loro approvazione.

5. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio minimo resasi necessaria a seguito di ri-

duzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

TITOLO VII

Comitati Scientifici – Comitati di onore – Testimonial e Ambasciatori

18. Comitati Scientifici

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico o più Comitati Scientifici, composti da soggetti distinti per competenza nelle materie che interessano l'attività della Fondazione, con competenze limitate anche a progetti specifici di particolare interesse.

2. I Comitati Scientifici saranno disciplinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Ogni Comitato Scientifico resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione con l'atto di nomina. Alla scadenza del Comitato scientifico cessa di produrre effetti il Regolamento di funzionamento approvato al momento della sua nomina.

4. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di riconoscere ai componenti dei Comitati Scientifici un gettone di presenza, nei limiti di quanto previsto nell'art.8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 19 Comitati di onore – Testimonial e Ambasciatori.

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, al fine di promuovere specifici progetti o specifiche attività che intende attuare, un Comitato d'Onore oppure un Testimonial o un "Ambasciatore".

TITOLO IX

Sostenitori

Art.20 Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Sostenitore", alle persone fisiche e gli enti, pubblici o privati che abbiano effettuato un apporto annuale di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ovvero abbiano svolto attività di rilievo particolare a favore e nell'interesse della Fondazione.

2. La qualifica di "Sostenitore" assume esclusivamente natura onorifica, è deliberata con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione ed è insindacabile. I sostenitori, anche collettivamente intesi, non costituiscono né compongono un "organo" della Fondazione.

3. Coloro che assumono la qualifica di "sostenitori" verranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso noto in occasione di manifestazioni o iniziative pubbliche.

4. La qualifica di "Sostenitore" è annuale ed è intrasmissibile; il "Sostenitore" può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

Art.21 Adunanza Generale dei Sostenitori e dei Volontari

1. Per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, i Sostenitori e i Volontari possono essere riuniti in Adunanza Generale, momento di incontro non deliberativo, durante la quale:

- verranno esposti dal Consiglio di Amministrazione i progetti in corso e

quelli compiuti

- sarà possibile formulare proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, ovvero esprimere pareri non vincolanti.

2. L'Adunanza è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione, se istituito.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente della Fondazione. Nessun argomento verrà sottoposto a votazione.

4. Le riunioni possono svolgersi anche esclusivamente con mezzi telematici a condizione che sia consentito: a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della adunanza; b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi; c) agli intervenuti di partecipare al dibattito.

5. Delle riunioni dell'Adunanza è redatto verbale che raccoglie i pareri e le proposte pervenute dagli intervenuti

TITOLO X

Articolo 22 - Estinzione-Liquidazione-Devoluzione dei beni

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi sono divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, o quando ricorrono le altre cause di estinzione previste dal Codice Civile o dal D.Lgs. 117/2017.

2. In tal caso i beni comunque esistenti saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore, sentito il Fondatore, per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Francesco Piloni

Firmato: Marco Maltoni Notaio

